

COSA E' IL Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi?

E' un tributo dovuto annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del centro abitato e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

CHE COSA RIGUARDA?

1. Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garage, tettoie e simili, ecc...), stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, a qualunque uso adibite;
2. le aree scoperte operative accessorie dei locali utilizzati dalle utenze non domestiche, secondo le modalità indicate dal Regolamento Comunale (in corso di approvazione)

Sono **esclusi** dalla tassazione:

- a. le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni;

Non sono soggetti al tributo:

- I locali ad uso domestico privi di tutte le utenze di rete (Elettrica, Idrica) e/o non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione (limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio);
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura;
- Aree scoperte adibite a transito/movimentazione di veicoli;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensore, serbatoi, silos, cisterne e simili);
- Superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne documenti il corretto trattamento

COME SI CALCOLA?

Il Comune determina le tariffe differenziandole per categorie di utenza, tenendo conto di due fattori: per le utenze non domestiche, della quantità potenziale di rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili; per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'immobile.

La tassa annuale viene calcolata moltiplicando la superficie occupata per la tariffa determinata annualmente dal Comune per la categoria di appartenenza.

La superficie dei locali occupati o tenuti a disposizione è desunta da planimetrie catastali, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali, mentre la superficie delle aree scoperte viene determinata sul perimetro interno dei muri perimetrali, al netto delle costruzioni.

Oltre alla Tassa ogni contribuente è tenuto al pagamento:

- della maggiorazione, pari a un minimo di 0,30 €/mq;
- del tributo provinciale, pari al 5% della tassa.

CHI RIGUARDA?

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

COSA DEVE FARE IL CITTADINO?

Nel caso di inizio o variazione dell'occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio tributi apposita denuncia entro i 90 giorni successivi mediante la compilazione dei moduli disponibili.

La tassa è dovuta dall'inizio dell'occupazione fino alla data di comunicazione della fine dell'occupazione medesima, che deve essere documentata con le ultime fatture delle utenze.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN BASE ALLE MODALITA' DI RACCOLTA

Il tributo è quantificato in maniera differente a seconda che l'immobile sia ubicato nelle zone in cui è effettuata la raccolta con tecnica domiciliare, nelle zone in prossimità delle isole ecologiche, in altre aree non appartenenti alle zone di cui ai punti precedenti. E' all'esame del Consiglio Comunale la misura della riduzione.

COME SI PAGA?

L'ufficio tributi comunale, dopo aver ricevuto l'auto denuncia del contribuente, quantifica gli importi dovuti annualmente; viene quindi elaborato, stampato e consegnato al domicilio dichiarato dall'utente un AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO, con l'indicazione dell'importo della tassa, della maggiorazione e del tributo provinciale, delle relative scadenze di pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione o in 4 rate bimestrali posticipate mediante bollettino F24 di c/c postale o delega F24.

Nel caso in cui il contribuente non corrisponda l'importo indicato nell'avviso bonario entro l'anno di tassazione, viene attivato il procedimento di recupero con la notifica di un provvedimento di accertamento, addebitando la sanzione del 30% e gli interessi di mora, che deve essere saldato entro 60 giorni dalla notifica.

Qualora il contribuente non riesca a far fronte agli importi dovuti alla scadenza dell'avviso di accertamento, può fare richiesta di maggior rateizzazione, alle condizioni stabilite nel regolamento comunale (in corso di approvazione), con l'ulteriore addebito degli interessi al saggio legale.

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI /ESENZIONI

La tariffa è ridotta del 50% per le utenze non domestiche per le quali vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

E' all'esame del Consiglio Comunale la previsione di ulteriori agevolazioni ed esenzioni.

COME SI CHIEDONO LE AGEVOLAZIONI?

Le riduzioni—agevolazioni—esenzioni devono essere richieste dal contribuente, a condizione che dimostri di averne diritto, con la denuncia di inizio/variazione; non hanno valore retroattivo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e richiedere tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati.

Le riduzioni/agevolazioni non possono essere cumulate fra loro; nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni, si applica quella più favorevole allo stesso.

Vademecum aggiornato

alla normativa in vigore al 31.01.2013

COSA FARE NEL CASO DI ERRORI?

Laddove il contribuente riscontri degli errori nella quantificazione della tassa, può richiedere il rimborso all'ufficio tributi comunale, ma è necessario farlo entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, altrimenti si perde il diritto. L'Ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Questo sistema, previsto per legge, consente al contribuente che si accorge di aver sbagliato o scordato la dichiarazione, di mettersi in regola prima che l'ufficio contesti formalmente la violazione, entro tempi determinati, così da garantirsi un riduzione delle sanzioni previste per tali infrazioni, come di seguito indicato:

Tipo di violazione	Sanzione ridotta	Termine
Dichiarazione infedele	1/8 del minimo (50%), pari al 6,25% della differenza del tributo dichiarato in modo scorretto	Oltre 30 gg dalla data di scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Tardiva presentazione della dichiarazione	1/10 del minimo (100%), pari al 10% del tributo	Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione

COSA ACCADE AGLI EVASORI?

Il Comune controlla le dichiarazioni dei contribuenti, verificando che i dati utilizzati siano corretti rispetto alle informazioni dell'Agenzia del territorio, dell'anagrafe dei residenti, della Camera di Commercio e dello Sportello unico per le attività produttive - SUAP. Per far questo ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il contribuente ha infranto le norme, notificando apposito provvedimento con il quale si recupera l'imposta non versata e si applicano interessi di mora (attualmente pari al 5% annuo) e sanzioni, che variano a seconda del tipo di violazione:

- omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,00;
- dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggior imposta dovuta;
- mancata o infedele compilazione di questionari, mancata esibizione o restituzione di atti o documenti: da € 100,00 a € 500,00.

A QUALE GIUDICE RIVOLGERSI?

Nel caso in cui il Comune notifichi un provvedimento di accertamento che non si condivide, o rigetta una richiesta di rimborso, il contribuente può tutelarsi presentando un "ricorso", ovvero impugnando gli atti notificati, entro 60 giorni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, ubicata in Cagliari nel Viale Trieste n. 159.

Non è necessario avvalersi di un difensore per cause fino a € 2.500,00.

A volte alcuni problemi possono essere risolti, evitando le difficoltà e le lungaggini del contenzioso tributario, chiedendo un riesame del provvedimento al Funzionario Responsabile, che può rettificare o annullare gli atti "in autotutela", nel caso in cui riconosca di aver commesso errori o di non aver considerato dati già comunicati dallo stesso contribuente.

COME CONTATTARE I NOSTRI UFFICI?

⇒ Direttamente presso gli sportelli del Palazzo Comunale sito nella Via Istria n. 1, ala vecchia, primo piano, nei seguenti giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

(N.B. Durante il periodo estivo potrebbe non essere garantita l'apertura pomeridiana del giovedì).

⇒ Ai recapiti telefonici 070/8592257-327-256

⇒ Tramite e-mail all'indirizzo fabrizio.atzeni@comune.selargius.ca.it; roberto.arras@comune.selargius.ca.it.

Modulistica e informazioni saranno disponibili sul sito internet istituzionale: www.comune.selargius.ca.it.



COMUNE DI SELARGIUS

Area 3

TRIBUTO
SUI
RIFIUTI
E
SERVIZI

Vademecum aggiornato
alla normativa in vigore al 31.01.2013